

STATUTO

CENTRO BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA FABARIA 3

Numero REA: AG - 204730

Codice fiscale: 02757160847

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"CENTRO BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Titolo I - Costituzione Art. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale denominata "CENTRO BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata. La società assume la veste di cooperativa a mutualità prevalente poichè lo scambio mutualistico segue i parametri di legge ex art.2512 C.C. Il presente Statuto prevede espressamente: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Art. 2 - Oggetto La cooperativa non ha fine di lucro è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, all'occorrenza verrà predisposto dall'organo amministrativo e verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze di quella straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521 del codice civile. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. I componenti, precisano, altresì, che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

a) l'organizzazione di corsi di formazione culturale e professionale rivolti ai capi di istituto e ai docenti di ogni ordine e grado;

b) l'organizzazione di corsi di specializzazione riguardanti la formazione dei docenti di sostegno di ogni ordine e grado, finalizzati all'integrazione dei soggetti handicappati; c) la prestazione di consulenza alle scuole statali di ogni ordine e grado dotate di autonomia per la realizzazione di progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa (musicale, tradizioni popolari etc.);

e) la divulgazione turistica e culturale tramite un planetario di lezioni di astronomia per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

f) la gestione e l'istituzione di istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne;

g) l'organizzazione di manifestazioni culturali, politiche, sindacali, canore, musicali, balletti, mostre, fiere, concorsi, premi, gite ed iniziative turistiche;

h) la fornitura del personale e della strumentazione utile per la realizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione, conferenze, saggi, etc.;

i) la fornitura a terzi di servizi di baby-sitter e di nursery avvalendosi di puericultrici ed assistenti sociali.

La cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le altre provvidenze in genere: statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente; compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie e contrattuali ritenute utili o necessarie.

Per la realizzazione dei suoi scopi la cooperativa potrà: I) acquistare attrezzature, macchinari e strumenti necessari all'espletamento dell'attività; II) compiere tutte le operazioni di ordine tecnico e finanziario opportune e/o necessarie; III) usufruire di contributi di enti pubblici e di finanziamenti agevolati.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti eventualmente adottati. La modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile. Art. 3 - Sede La società ha sede legale nel Comune di Favara. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali e uffici amministrativi nonché di localizzare e/o trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Art. 4 - Durata La società ha durata al 31 dicembre 2050. Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato

all'organo amministrativo nei termini di cui all'art.2532 c.c.e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma. TITOLO II - Capitale Sociale E Partecipazioni Art. 5 - Capitale Sociale Il capitale sociale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari (cooperatori). Detto capitale può essere liberato per mezzo di conferimenti in danaro, di crediti o in natura. L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art.2528 del codice civile non importa modifica dell'atto costitutivo. La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli art.2438 e seguenti del codice civile. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori. Art. 6 - Vincoli Sulle Partecipazioni E Trasferimento Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzato o di diniego nel termine di giorni 60 dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso comunque il detto termine il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea. Art. 7 - Patrimonio Sociale Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento. Art. 8 - Esercizio Sociale, Utili E Ristorni L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo si chiuderà il 31 dicembre 2011. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura del 30% (trenta per cento); ne destinerà parte (nella misura come per legge) al fondo mutualistico attualmente prescritto dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge. E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve

divisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione di ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art.2545 sexies del codice civile. Art. 9 - Ammissione Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge. Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Società. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento sociale. Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume valore di "patto societario". I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati. Ai soci lavoratori

saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi. Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie. Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali. Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea. Art. 10 Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente: a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e codice fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, e dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se società; b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso; c) se società la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante; d) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto; f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto. L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni del ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea. Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo. Restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia dall'organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale. Il socio cessa di essere tale per effetto di a)morte, b)recesso, c)esclusione. Art. 11 - Morte Del Socio In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius". L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante

causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale. Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni) fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa. Art. 12 - Recesso Del Socio Il recesso del socio cooperatore è consentito: - nei casi previsti dalla legge; - al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea; - al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. E' vietato il recesso parziale. La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r all'organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale. Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra. Art. 13 - Esclusione L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo: - nel caso dell'Art. 2531; - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico; - per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; - nel caso dell'Art. 2286 del codice civile; - nel caso di cui all'Art. 2288 comma 1 del codice civile; - nel caso in cui il

socio svolga attività in concorrenza con la società. La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale. L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Art. 14 - Rimborso Della Partecipazione Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosieguo: - rimborso della partecipazione interamente liberata; - rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art.2545 - quinquies comma 3. La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli art.2545-quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, anche a rate. Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a riserva legale. Il socio uscente o gli eredi di quello defunto è obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dalla scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società. TITOLO III - Decisioni Ed Assemblea Dei Soci Art. 15 - Convocazione I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta attraverso corrispondenza e per voto scritto, salvo il metodo assembleare per le materie di cui all'art.2479 del codice civile comma 4. In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte l'oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo socio. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri, in sede ordinaria o straordinaria, nei casi di legge. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al

domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata - per ricevuta - dal socio destinatario, o per mezzo fax munito del rapporto di ricezione. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purché in Italia. L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima. Art. 16 - Assemblea Totalitaria In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la deliberazione si intende adottata quanto ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Art. 17 - Convocazione Annuale Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro centottanta se particolari esigenze lo richiedono; in quest'ultimo caso l'amministratore ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione. Art. 18 - "Quorum" Costitutivi E "Quorum" Deliberativi, Intervento E Rappresentanza In Assemblea Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di s.r.l. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di s.r.l. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci. I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio. L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in quest' ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso. Art. 19 - Disciplina Del Diritto Di Voto Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti non più di cinque voti. Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano e per iscritto, si può votare

per corrispondenza purchè la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex e telegramma. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione. Il voto per corrispondenza non viene computato ai fini della regolare costituzione dell'assemblea in cui vengono posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso della convocazione. E' vietato il voto segreto. Art. 20 - Svolgimento Dell'assemblea L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza dell'amministratore più anziano o unico, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un Notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal Notaio, e riportato in apposito libro. Art. 21 - Decisioni Dei Soci I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina dell'organo amministrativo; c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; d) le modificazioni del presente Statuto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, quando ineriscono alle modificazioni del presente Statuto od alla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Le decisioni dei soci, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso di opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto della decisione - il

contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti - l'indicazione dei soci consenzienti - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto della decisione - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta. TITOLO IV - Amministrazione Art. 22 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina. La nomina avviene con decisione dei soci (o con decisione dell'assemblea dei soci), fatta eccezione per i primi che sono nominati in sede di atto costitutivo, anche tra non soci. Il compenso degli amministratori è stabilito annualmente con decisione dei soci. Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione. E' ammessa la rieleggibilità. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. Possono essere nominati anche non soci; in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori, ovvero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; esso dura

in carica tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 23 - Poteri Dell'organo Amministrativo All'Organo Amministrativo sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Organo Amministrativo oltre all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art.2528 del codice civile è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della società nei limiti dell'art.2529 del codice civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di diniego dovrà essere motivato; ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art.2532 del codice civile. All'Organo Amministrativo, altresì, compete la nomina di direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'art.2381, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Fermo quanto sopra è consentita la delega delle alcune attribuzioni ad un comitato esecutivo.

Art. 24 - Collegio Sindacale E Controllo Contabile Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti esistente e funzionante nei casi e con le modalità prescritte dalla legge. Il Presidente del collegio sarà nominato dall'assemblea. Le riunioni del collegio

sindacale possono farsi a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione. L'elezione dei membri del collegio è fatta in proporzione alle quote possedute. Il compenso del collegio sarà fissato dai soci. Il collegio dura in carica tre esercizi sociali e comunque decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina. Il controllo contabile viene esercitato, nei casi e secondo le norme di legge vigenti, da un revisore o da società di revisione in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia di società cooperativa.

Art. 25 - Clausola Arbitrale Tutte le controversie tra i soci o tra soci e società, o tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto: - diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del P.M.; - la validità delle deliberazioni assembleari; sono devolute ad un collegio arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli artt.34-37 D.Lgs 5/2003, nonché in forza del presente titolo di questo statuto, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale. Il collegio sarà composto da numero tre membri nominati come segue: - numero due membri, ciascuno, dalle parti contendenti; - il terzo con funzioni di presidente dal Presidente del Tribunale di Agrigento; Il collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa. Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

TITOLO V - Scioglimento E Liquidazione Art. 26 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. Art. 27 Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che risulterà dalla attività del liquidatore sarà devoluto come di seguito: - a rimborso del capitale sociale; - al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione previsto dalla legge n.59/92.

F.to Maria Di Maria - Graziella Lo Mascolo - Adler Brigitte Erika - Maria Orlando Notaio